

nistro dei lavori pubblici vorrà accogliere, perchè un beneficio certo esse arrecheranno. Ho formulato due ordini del giorno che presento benchè non abbia alcuna illusione che possano essere accolti, ma li presento, perchè sono convinto della loro utilità e perchè bramerei conoscere, se la loro utilità sia solo una illusione mia, o di essa sia almeno convinto qualche collega. (*Bene!*)

Palatini. Intendo di presentare alla Camera una proposta, che venne qui portata altre volte. Se ne è parlato nella tornata del 30 maggio 1893, ma allora l'argomento non fu interamente esaurito.

È noto all'onorevole ministro dei lavori pubblici, come, in seguito alla legge del 5 giugno 1881, la quale aveva fatto sorgere tante speranze, si siano costituiti in Italia molti consorzi per la costruzione di ferrovie di quarta categoria. Ma quando il Parlamento dovette abbandonare il grande disegno della costruzione delle ferrovie complementari, si volle anche fare qualche cosa per i Consorzi che erano stati costituiti e che aspiravano alla costruzione di dette ferrovie, ma si è fatto qualche cosa per alcuni consorzi e non per tutti. Invero con l'articolo 2 della legge 30 giugno 1889, numero 6183, si è stabilito quanto segue:

« I consorzi costituiti fino a tutto il 1888 con decreti obbligatori delle Deputazioni provinciali e del Ministero a termini dell'articolo 7 della legge 5 giugno 1881 e che fecero domanda per la costruzione di linee ferroviarie nella quarta categoria, possono chiedere invece il sussidio chilometrico a termini della legge 24 luglio 1887 e congiuntamente alla concessione della costruzione e dell'esercizio, senza che con ciò la obbligatorietà del vincolo e la loro esistenza legale venga ad essere infirmata, purchè però non siano accrepati gli oneri degli enti consorziali. »

Questa legge dunque è applicabile soltanto ai Consorzi costituiti a tutto il 1889; ma, sempre in base all'articolo 7 della legge 5 giugno 1881, si erano venuti costituendo anche altri Consorzi i cui decreti di costituzione per parte del Ministero o della Deputazione provinciale, talvolta dovettero ritardare o, in causa della difficoltà delle pratiche amministrative, o in causa delle contestazioni, che erano sorte, o perchè qualche ente interessato credeva di non dover far parte del Consorzio, o perchè vi erano con-

testazioni sulla ripartizione del contributo. Vi sono Consorzi, costituiti in base alla legge del 1881, che hanno avuto il decreto di costituzione solo nei primi mesi del 1889, e taluni nel 1890, dimodochè questa legge ha prodotto, secondo me, l'inconveniente, che, mentre il beneficio del vincolo obbligatorio si voleva dare a tutti i Consorzi, che erano stati costituiti in base alla legge del 5 giugno 1881, si venne invece a concedere questo beneficio soltanto ai Consorzi, costituiti a tutto il 1888; dimodochè l'applicazione di questo beneficio non dipende già dalla sostanza della cosa, ma dipende essenzialmente da una accidentalità. Infatti vi sono Consorzi, di cui la Deputazione provinciale ha emesso il decreto di costituzione mettiamo nel dicembre 1888, ai quali la legge è applicabile; e altri di cui la Deputazione provinciale ritardando di pochi giorni, ha pronunciato il decreto di costituzione nel gennaio 1889, ai quali la legge non è più applicabile.

Intendo invece che le leggi si applichino ugualmente in tutti i casi identici. Ho detto, onorevole ministro, che la questione era stata portata altre volte alla Camera e in questa occasione il ministro del tempo, onorevole Genala, rispose a chi faceva la proposta, ed era l'onorevole Clementini, che egli si impegnava di concedere il sussidio chilometrico anche ai Consorzi costituiti più tardi.

Ma non è questo, che si domandava allora, e non è questo, che oggi domando io.

Io domando che sia dichiarata la concessione del sussidio chilometrico ai Consorzi, concessione di cui parleremo quando sarà fatta la domanda, ma domando una cosa molto più semplice: mettetecei nella condizione di domandare un sussidio, cioè, dichiarate che la legge del 1888 è applicabile anche ai Consorzi, costituiti dopo il primo gennaio 1889, e cioè, in una parola, a tutti i Consorzi, regolarmente costituiti in base all'articolo 7 della legge 5 giugno 1881.

La questione, che sollevo, è semplicemente una questione di giustizia e, per conseguenza, oso presentare un ordine del giorno, che spero verrà accettato dall'onorevole ministro. L'ordine del giorno è questo: « La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge per estendere l'articolo 2 della legge 30 giugno 1889 a tutti i Con-